



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia Sud Sardegna

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI – UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Allegato 4: schema esemplificativo di concessione

**CONCESSIONE N. ____ DEL ____ PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SUOLO PUBBLICO NEL CORSO DELL'INIZIATIVA**
" _____ "

Il giorno ____:

1. _____ nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali e Sociali, nel seguito e per brevità "concedente";

E

2. _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, residente a _____, in qualità di _____, nel seguito e per brevità "concessionario" o "gestore unico della concessione";

Premesso che:

- con determinazione del servizio Affari generali e sociali n. ____ del ____ è stata approvata la graduatoria definitiva relativamente all'Avviso Pubblico recante "Invito a presentare manifestazioni di interesse per la concessione di suolo pubblico per la realizzazione di mercatini tematici in alcuni spazi pubblici - annualità 2026";

Le parti, come sopra costituite, convengono quanto nel seguito riportato.

Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il _____, nella qualità in cui interviene nel presente atto, concede al concessionario l'occupazione del suolo pubblico per l'estensione di ml ____ x ml ____ pari a mq ____,00 (____/00) nella _____ per n. ____ posteggi per l'apposizione di n. _____ banchi come da progetto allegato, fermo restando eventuali ampliamenti concordati tra le parti.

Art. 3

Per tale concessione il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Villasimius il canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di cui al Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, esecutivo ai sensi di legge, approvato con Deliberazione C.C. n.

_____ e s.m.i. salvo diversa disposizione dell'Amministrazione successiva all'avviso di manifestazione di interesse o diversa disposizione nazionale.

Art. 4

La concessione avrà durata temporanea dal giorno _____ al _____ così come previsto dall'avviso pubblico e comunque in vigore del provvedimento di istituzione della zona a traffico limitato. Si specifica che le fasi di montaggio non potranno iniziare prima delle ore _____ e fino alle _____, e che le fasi di smontaggio dovranno concludersi improrogabilmente entro le ore _____, nel caso di anticipo o ritardo si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 5.

La presente concessione non costituisce alcun titolo per le stagioni successive.

La presente concessione non è tacitamente rinnovabile.

Art. 5

Comportamenti e obblighi degli espositori

Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dal mercatino, che potrà essere disposto dalla Polizia Locale.

Nello specifico all'espositore è fatto divieto di:

- a) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al mercatino estivo dell'usato non professionale e dell'artigianato artistico o rientranti nelle categorie di cui al punto 6 del presente provvedimento;
- b) l'utilizzo di generatori autonomi di energia elettrica pena la revoca della concessione. L'illuminazione è a carico del concessionario;
- c) dar corso all'esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
- d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
- e) pubblicizzare, sia direttamente sia indirettamente, la merce al pubblico con apparecchi fonici, musicali e similari, evitando altresì eventuali schiamazzi;
- f) accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
- g) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
- h) allestire l'esposizione prima dell'orario fissato per l'avvio di cui al successivo art. 7;
- i) permanere sul luogo dopo l'orario di chiusura fissato, di cui al successivo art. 7;
- j) allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
- k) bivaccare, consumare alcolici e ogni altro comportamento che possa arrecare danno al decoro;
- l) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le strutture della passeggiata pubblica adiacente al proprio posteggio espositivo.

Di contro, all'espositore è fatto obbligo di:

- a. rispettare i tempi, le modalità e gli orari dell'iniziativa;
- b. mantenere pulita l'area assegnata;
- c. rispettare lo spazio assegnato;
- d. osservare tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento nonché le disposizioni legislative e regolamentari in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi e a beni durante l'esercizio dell'occupazione;
- e. seguire le prescrizioni degli agenti di Polizia locale.
- f. in considerazione della particolarità architettonica e urbanistica dell'area che ospita l'iniziativa gli operatori debbono, nella scelta delle attrezzature di vendita, evitare ogni e qualsiasi struttura, compresi ombreggi non adatti, che possa in qualche modo non essere consona alle particolari caratteristiche del luogo;
- g. conservare la ricevuta di pagamento del canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirla a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- h. tenere l'originale del provvedimento a disposizione del personale preposto al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte dello stesso;

Nel caso di contestazioni, rilevabili dal corpo di Polizia Locale e da qualsiasi incaricato dell'Amministrazione, fermo restando la responsabilità dell'organizzatore, potranno essere comminate sanzioni specifiche, a valere sulla fidejussione presentata dal gestore unico della concessione:

| Oggetto | Sanzione |
|--|---|
| Vendita di merci non previste dalla proposta | € 100 per postazione di vendita inadempiente e/o non corrispondente al progetto, salvo apposita autorizzazione scritta dell'Amministrazione |
| Mancato rispetto del palinsesto giornaliero | sino a € 100 al giorno |
| Ritardo nell'allestimento o disallestimento anticipato del mercato per cause imputabili all'organizzazione | € 100 al giorno |
| Allestimento non conforme con le strutture indicate in sede di domanda di partecipazione | € 50 per ogni struttura non conforme |
| Mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti | € 50 per ogni contestazione al giorno |

- a) L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza da parte del Responsabile del Procedimento, verso cui il gestore unico avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre due giorni dalla comunicazione della contestazione;
- b) In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione provvederà all'applicazione della penale prevista.

La concessione può essere sospesa dalla stessa autorità che l'ha rilasciata nei seguenti casi:

1. Per provvedimenti dell'Amministrazione comunale a seguito di contingibili e temporanee necessità di interesse pubblico adeguatamente motivate;
2. Nelle ipotesi di gravi e/o reiterati episodi di disturbo della quiete pubblica documentanti mediante verbali ad opera dell'Autorità accertatrice, a seguito della terza contestazione scritta da parte dell'Amministrazione concedente. In tal caso la sospensione della concessione di suolo pubblico è disposta per un periodo da 1 a 10 gg. in relazione alla gravità o alla reiterazione della violazione accertata.

L'amministrazione si riserva per motivazioni tecniche, sopravvenute esigenze straordinarie nonché per ragioni di sicurezza pubblica, la possibilità di non assegnare uno o più posteggi o riposizionare uno o più degli espositori, anche momentaneamente, anche in modo differente rispetto al progetto presentato dal gestore unico. Gli espositori non possono recriminare il diritto a un posto fisso, essendo la dislocazione delle bancarelle stabilita in base alle diverse tipologie di merci esposte.

Art. 6 Divieti di vendita

Nell'ambito dell'iniziativa è fatto divieto di dar corso all'esposizione e/o alla vendita di animali vivi, di oggetti di particolare valore antiquario, di metalli e pietre preziose, di cicli od altri veicoli, di prodotti

alimentari, di armi, di materiali esplosivi e combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della polizia locale.

Coloro che mettano in vendita beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente disciplinare, saranno allontanati a cura della polizia locale e la concessione sarà revocata a cura dell'ufficio, così come disposto dall'art.

Art. 7

Prescrizioni particolari

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, alla proprietà pubblica o a proprietà private dagli elementi costituenti l'occupazione dovrà essere risarcito dal concessionario.

Le attività realizzate sulla concessione non dovranno essere causa di disturbo alla quiete pubblica.

Il concessionario dovrà lasciare la superficie della concessione libera da tutti gli arredi, con rimozioni a suo carico, nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione, e nel caso in cui dovessero effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative.

Il banco vendita deve avere un'altezza minima dal suolo di mt. 1 e una dimensione massima di 3x2. La copertura del banco deve essere realizzata con tessuto, tela o materiale simile di colore ecrù. Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli o altre strutture poco ingombranti garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro

Il marciapiede interposto tra gli edifici esistenti e il banco espositivo dovrà essere mantenuto libero per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Tutti gli elementi costituenti l'occupazione dovranno essere mantenuti in ordine, puliti e funzionali.

Le operazioni di scarico della merce e l'allestimento del punto vendita dovranno iniziare solo dopo le 18.30 e comunque non prima della chiusura al traffico veicolare. Le operazioni di montaggio dovranno terminare entro le ore 19:00. I veicoli dovranno essere rimossi nel più breve tempo possibile non essendo ammesso lo stazionamento dei mezzi nelle aree concesse. Le operazioni di sgombero dovranno avvenire tassativamente entro le ore 00:30, senza creare intralcio alla circolazione pedonale e alla riapertura della stessa circolazione, pena la revoca della concessione.

L'attività di vendita dovrà essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a carattere del tutto occasionale.

Art. 8

Controllo

Il controllo delle attività sarà curato dal personale della Polizia Locale o da personale incaricato dall'Amministrazione.

Il controllo sarà finalizzato, tra l'altro, alla verifica:

- a) che l'espositore presente sia ricompreso tra gli espositori dichiarati dal concessionario;
- b) che le merci esposte siano effettivamente corrispondenti al relativo provvedimento ed in ogni caso non vi siano merci contraffatte, alterate, danneggiate, manipolate in modo tale da ingannare il potenziale acquirente;
- c) che le merci trattate siano di proprietà dell'espositore;
- d) che le merci esposte non siano oggetto di furto, ricettazione o altri esercizi illegali;
- e) che fra le merci esposte non vi siano ori, pietre preziose o quant'altro di cui al precedente art. 6;
- f) in ogni caso di qualsiasi altra situazione a garanzia del corretto svolgersi dell'iniziativa e del rispetto della normativa vigente.

Per un maggior controllo l'organo di vigilanza incaricato potrà fotografare e filmare le bancarelle con la merce in esposizione riservandosi eventuali future verifiche e controlli finalizzati al rispetto del presente provvedimento.

Art. 9

Revoca della concessione

La presente concessione prevede l'espressa riserva da parte dell'Amministrazione comunale di non assumere alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione.

La presente concessione potrà essere revocata, da parte dell'Amministrazione comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La presente concessione potrà essere revocata, da parte dell'Amministrazione comunale, anche qualora intervengano modifiche regolamentari che rendessero necessario l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Art. 10

Dichiarazioni del concessionario

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario dichiara espressamente:

- di accettare integralmente e senza esclusione alcuna il Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche e piano delle aree;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni interdittive di cui al d.lgs. n. 36/2023 in merito alla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi nei confronti della Pubblica amministrazione;
- di possedere i requisiti di cui al d.lgs. n. 36/2023 in merito alla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- di osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villasimius di cui alla Del. G.M. n. 3/2014. L'inosservanza degli obblighi di cui ai precitati Codici costituisce causa di risoluzione contrattuale.
- di non trovarsi in stato di morosità nei confronti del Comune di Villasimius.

Il concessionario dovrà inoltre osservare le disposizioni di cui all'articolo 53 disciplinante "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

L'insussistenza o la perdita di una o più tra le situazioni e i requisiti di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione della concessione.

Il Concedente

(responsabile del servizio Affari generali e sociali)

.....

Il Concessionario

(_____)

.....